

CITTÀ DI BIELLA



SETTORE AFFARI DEL PERSONALE

REGOLAMENTO SUL SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA'

Approvato con deliberazione G.C. n. 440 del 06/09/2010.

REGOLAMENTO SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA'

Art. 1 Finalità

Il servizio di pronta reperibilità costituisce un servizio essenziale del Comune di Biella e come tale viene disciplinato.

L'istituto di reperibilità consiste nel porre a disposizione di un servizio dell'Ente un determinato contingente di personale, che resta disponibile presso il proprio domicilio, in modo da garantire la possibilità di intervento nel posto di lavoro assegnato nell'arco di trenta minuti, su chiamata telefonica.

Il servizio di pronta reperibilità viene istituito per far fronte ad interventi urgenti ed inderogabili sull'ottica di un'efficiente servizio alla collettività della salvaguardia dell'igiene, incolumità e sicurezza pubblica e altri gravi motivi opportunamente valutati dal responsabile del servizio.

Il servizio di reperibilità viene svolto:

- a) per i servizi aperti dal lunedì al venerdì , al di fuori dell'orario di servizio del settore, in occasione delle serate e delle notti comprese tra il lunedì e il venerdì e delle giornate di sabato e domenica di ogni settimana e delle festività infra settimanali durante l'intero arco dell'anno,
- b) per gli altri servizi al di fuori dell'orario di servizio e per l'intero arco dell'anno

E' esclusa dal servizio di pronto intervento reperibilità ogni attività cui l'Ente può adempiere con il ricorso alla programmazione dei servizi, anche mediante forma di flessibilità sull'articolazione dell'orario di lavoro.

Art. 2 Aree di pronta reperibilità:

Vengono individuate le seguenti aree di pronto intervento per le quali può essere predisposto il servizio reperibilità:

- **Polizia Municipale**
- **Protezione Civile**
- **Servizio manutenzione stradale e manutenzione edilizia**
- **Servizio neve**

I turni di reperibilità , con l'indicazione dei dipendenti tenuti ad effettuarla, vengono individuati dal dirigente di settore assicurando la rotazione e dando precedenza ai volontari, per un massimo di sei turni al mese.

Art. 3 Rinvio

Ai fini di una uniforme attuazione del presente regolamentoato , è demandata, al Direttore Generale, l'adozione di misure organizzative disciplinanti le prestazioni del servizio di pronta reperibilità.